



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2018/57/0416 del 28/08/2018

Oggetto: LLPP EDP 2016/002 RIQUALIFICAZIONE AREA DI PIAZZALE BOSCHETTI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 2.300.000,00 (CUP: H91B15000560004 - CIG: 7607926325). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 299 del 05/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione area di Piazzale Boschetti", dell'importo complessivo di € 2.300.000,00, da finanziarsi con contributo statale;

RITENUTO di procedere per l'affidamento di che trattasi con procedura ordinaria/aperta ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. d) e 60 D. Lgs. 50/2016 dando atto che:

- in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali
- ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si procede all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. 7/3/18 n. 49 in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- geom. Marco Forese, istr. dir. tecnico, quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2018/299);
- arch. Stefano Benvegnù, Funzionario Tecnico P.O., quale direttore dei lavori;
- arch. Giacomo Peruzzi, Istr. Dir. Tecnico, quale direttore operativo;

VISTO il D.M. 7.3.2018, n. 49 ed, in particolare, gli artt. 5, c. 5 (che rimette al capitolato speciale d'appalto l'indicazione degli eventuali casi in cui è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore per l'ipotesi di consegna ritardata dei lavori) e 9 (che rimette al capitolato speciale d'appalto la disciplina della gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve);

PRESO ATTO che il capitolato speciale d'appalto, approvato con deliberazione di G.C. n. 299/2018, deve essere integrato, in esecuzione dei sopra richiamati articoli del D.M. 49/18, con i sotto indicati due articoli:

CASI NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

GESTIONE DELLE RISERVE

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

CONSTATATO, altresì, che allo schema di contratto approvato con deliberazione di G.C. n. 299/2018 deve essere riformulato l'art. 2 nella parte in cui vengono individuate le categorie omogenee di lavorazione poiché in base al DM 10.11.2016, N. 248 e alla luce del disposto dell'art. 3, c. 1, lett oo-ter), D.lsg. 50/16, secondo l'interpretazione che allo stato prevale, le opere strutturali speciali (OS21) devono considerarsi scorporabili a prescindere dall'entità del loro importo;

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come integrate con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018;

- l'art. 1, comma 65 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che

- l'importo lavori ammonta a € 1.900.000,00 ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 600,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 140,00 a titolo di contribuzione;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018 - immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "Riqualificazione area di Piazzale Boschetti";
2. di integrare il capitolato speciale d'appalto con gli articoli esposti in parte narrativa del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, c. 5 e di cui all'art. 9 del D.M. 7.3.2018, n. 49;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nelle Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, (approvati con delibera di G.C. n. 299/2018 ed integrati con il presente atto) ed in particolare:
 - l'importo lavori di € 1.900.000,00 viene scisso in € 1.875.000,00 da assoggettare a ribasso ed in € 25.000,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
4. che all'affidamento dei lavori si procederà previo esperimento di procedura aperta (artt. 36, c. 2 lett. d) e 60 del D. Lgs. 50/2016) e il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con i seguenti elementi di valutazione:
 - a) Offerta economica: Prezzo (prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara) – **max punti 30/100**;
 - b) Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quanto individuato nello schema di contratto (n. giorni naturali e consecutivi in diminuzione rispetto ai 270 gg. di progetto) – **max punti 20/100**;

I candidati dovranno presentare, unitamente all'indicazione di riduzione dei giorni, il relativo cronoprogramma dei lavori e qualora la riduzione dei giorni superi il 30% del tempo contrattuale complessivo, il concorrente dovrà, altresì, presentare anche una relazione dettagliata che illustri le metodologie a giustificazione delle tempistiche. Qualora tale riduzione non sia supportata da idonee giustificazioni, non verrà assegnato alcun punteggio e verranno applicati i tempi contrattuali previsti a progetto;
 - c) Possesso certificazioni con i seguenti sub elementi di valutazione:

Possesso certificazione OSHAS 18001 – **punti 5/100**;

Possesso certificazione ISO 14001– **punti 5/100**;

Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice le predette certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE;

Nel caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le predette certificazioni devono essere possedute dal consorzio e/o dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;

- d) Valutazione di una proposta di gestione delle fasi di lavorazione, con particolare riguardo alle interferenze con i flussi veicolari, ciclo-pedonale e le fermate degli autobus confinanti con il cantiere, oggetto di particolari flussi e presenza di utenti specie nel periodo scolastico (relazione descrittiva delle fasi di lavorazione con il personale occupato): **max punti 10/100** con i seguenti sub elementi di valutazione:
- e) Valutazione della Qualificazione e formazione del personale impiegato nel cantiere per specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:
- I. sistema di gestione ambientale; **max punti 2/10**
 - II. - gestione delle polveri; **max punti 3/10**
 - III. - gestione delle acque e scarichi; **max punti 2/10**
 - IV. - gestione dei rifiuti; **max punti 3/10**

L'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati ecc. - **max punti 10/100**;

- f) Proposta migliorativa: valutazione di una proposta migliorativa rispetto a quella di progetto relativamente alla fornitura e posa in conglomerato tipo "Biostrasse" vedasi voce di elenco prezzi F.13.28.04_v, con riferimento alla portata e durabilità della soluzione proposta - **max punti 10/100**;
- g) Proposta migliorativa: valutazione di una proposta migliorativa, rispetto ai trattamenti protettivi di tutte le componenti della carpenteria metallica sia delle strutture che compongono il porticato est, ovest, la vela centrale e la passerella pedonale, con riferimento alla durabilità della soluzione proposta: **max punti 10/100**;

La valutazione degli elementi f) e g) avverrà sulla base di una relazione descrittiva specifica in cui sia contenuta una descrizione tecnica della proposta offerta ed eventuali schemi grafici, da cui desumere le caratteristiche di valutazione.

Con riferimento alle proposte migliorative di cui alle lettere f) e g) qualora la commissione valuti "non migliorative" le proposte presentate, in quanto non corrispondenti ai contenuti tecnici minimi del progetto posto a base di gara (indicati nelle specifiche tecniche del capitolato speciale d'appalto), le proposte stesse non saranno prese in considerazione e, pertanto, il concorrente non sarà ammesso alla fase successiva.

Qualora, invece, il concorrente non presenti proposte migliorative non gli verrà assegnato alcun punteggio e sarà ammesso alle fasi successive.

La documentazione relativa alle proposte di miglioria dell'opera [elementi f) e g)] dovrà permettere di valutare la fattibilità delle proposte e il riconoscimento dei vantaggi conseguenti in raffronto alle scelte del progetto esecutivo posto a base di gara, tenendo conto che i prezzi previsti nell'elenco prezzi e le misure previste nel computo metrico estimativo posto a base di gara, anche degli elementi modificati (sono consentite modifiche solo sugli spessori e qualità dei materiali indicati), rimarranno invariati, a meno del ribasso offerto dall'impresa vincitrice che sarà applicato alla contabilità dei lavori. In caso di aggiudicazione, tali proposte migliorative dovranno essere dettagliate in appositi elaborati tecnico/descrittivi e di calcolo a livello di progetto esecutivo e consegnate all'Ente Appaltante entro 10 gg dalla data di stipula del contratto;

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore:

- criterio di cui alle **lettere a) e b)**, i punti verranno attribuiti nel seguente modo:

- all'offerta (ribasso percentuale/riduzione giorni interi) migliore verrà attribuito il punteggio massimo previsto;
 - alle altre offerte verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:

$$V_{ai} = \frac{R_a}{R_{max}}$$
 dove
 V_{ai} = coefficiente dell'offerta del concorrente (a)
 R_{max} = valore (ribasso percentuale/riduzione giorni interi) dell'offerta più conveniente
 R_a = valore (ribasso percentuale/riduzione giorni interi) offerto dal concorrente (a)
- al criterio di cui alle lettere **c)** il punteggio sarà attribuito in forma diretta;
 - per quanto riguarda i criteri di natura "qualitativa" [vale a dire, quelli suscettibili di valutazione "discrezionale" da parte della Commissione giudicatrice - lettere **d), e), f) e g)**] i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
- Ogni Commissario singolarmente assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1. Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo criterio si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
- I coefficienti definitivi $V(a)_i$ come sopra determinati per ciascun criterio saranno quindi moltiplicati per i fattori ponderali relativi a ciascun criterio di valutazione.
5. che relativamente alle opere da eseguire:
- la categoria prevalente è OS18-A - Importo lavori € 961.701,31 (di cui € 12.653,96 per oneri della sicurezza);
 - categorie scorporabili:
 - OG1 – importo lavori € 360.375,50 (di cui € 4.741,78 per oneri della sicurezza);
 - OG12 – importo lavori € 319.551,13 (di cui € 4.204,62 per oneri della sicurezza);
 - OG3 – importo lavori € 170.718,72 (di cui € 2.246,30 per oneri della sicurezza);
 - OS4 [art. 1, comma 2, lett. f) - D.M. 37/2008] – importo lavori € 60.192,00 (di cui € 792,60 per oneri della sicurezza);
 - OS 21 – Importo lavori € 27.461,33 (di cui € 361,33 per oneri della sicurezza);
 riformulando in tal senso l'art. 2 dello schema di contratto, approvato con deliberazione di G.C. n. 299/2018, nella parte in cui vengono individuate le categorie omogenee di lavorazione per le motivazioni in premessa esposte;
 - Per la cat. OS18-A non è ammesso l'avvalimento, così come stabilito all'art. 1, c. 2 del DM . 248/2016, in quanto trattasi di lavorazioni definite all'art. 2 del medesimo D.M. in attuazione dell'art. 89, c. 11, D.lgs. 50/16;
 - ai sensi della dell'art. 105, comma 2 della D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
6. di dare atto che, diversamente da quanto indicato in alcuni elaborati approvati con deliberazione di G.C. n. 299/2018, i lavori saranno contabilizzati a corpo e a misura;
7. di dare atto che il quadro economico riportato nella relazione tecnico illustrativa di progetto alla pag. 89, deve intendersi rettificato nella parte relativa alle "Somme a disposizione" come da elaborato "Quadro economico";
8. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
9. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;

10. l'impresa dovrà possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore, regolarmente autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare;
11. gli operatori economici esecutori delle opere di bonifica e protezione ambientale (cat. OG12) dovranno possedere iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. (Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare) 120/14 per la categoria 9 classe d);
12. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
13. l'aggiudicatario dovrà rispettare, relativamente alle categorie di lavorazioni indicate nel capitolato d'oneri, i criteri ambientali minimi contenuti del Decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2013;
14. che l'opera è appaltabile;
15. che il contratto sarà stipulato in forma atto pubblico (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
16. di individuare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. del 7/3/2018 n. 49:
 - il geom. Marco Forese, Istr. Dir. Tecnico, quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
 - l'arch. Stefano Benvegnù, Funzionario Tecnico P.O., quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
 - l'arch. Giacomo Peruzzi, Istr. Dir. Tecnico, quale direttore operativo
17. di gravare la somma di € 600,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22315100 ad oggetto "Riqualificazione area di P.le Boschetti" del Bilancio di Previsione 2018 - Classificazione di bilancio U.01.06.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.999 – impegno n. 2018/2937/00 (G.C. n. 299/2018) (vincolo 2016O003)

28/08/2018

Il Funzionario con P.O.
Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.01.06.2.02	22315100	U.2.02.01.09.999	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	201800296	2018000293702

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente normativa.

29/08/2018

Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa